

COMMITTENTE:



COMUNE DI SETTIMO VITTONO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Elena MANGARETTO

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE
DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE TORREDANIELE -
REGIMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ROCCIOSI

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SETTIMO VITTONO, FRAZIONE TORREDANIELE

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	Novembre 2021	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	P.P.	P.C.	D.G.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

ARCHIVIO:

5213

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Novembre 2021

TAVOLA N°

B

SCALA:



SERTEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING


31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail:
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Domenico GABRIELE
N° 7261 T ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

(di cui al D.P.R. n. 31/2017 Art. 8, comma 1- Art. 3 comma 1- Allegato B)

1. RICHIEDENTE ⁽¹⁾ Comune di Settimo Vittone

persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ⁽²⁾: **B.40 - interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine; B.22 - taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;**

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

temporaneo
 permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo commerciale/direzionale
 altro

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

centro o nucleo storico area urbana area periurbana insediamento rurale (sparso e nucleo)
 area agricola area naturale area boscata ambito fluviale ambito lacustre
 altro


7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

pianura versante crinale (collinare/montano) piana valliva (montana/collinare)
 altopiano/promontorio costa (bassa/alta) altro


8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO


L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;



Estratto del catasto del comune di Settimo Vittone con indicato in rosso l'intervento.




Estratto della CTR con indicata l'area in esame nel comune di Settimo Vittone.














Ortofoto con indicata l'area in esame nel comune di Settimo Vittone.

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;



Estratto PRGC del comune di Settimo Vittone con evidenziati gli interventi.

VINCOLI ANTROPICI	
	Fascia di rispetto cimiteriale (art. 52 N.T.A.)
	Fasce di rispetto depuratore (art. 53 N.T.A.)
	Opere di presa della rete idrica (art. 53 N.T.A.)
	Fasce di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano (art. 53 N.T.A.)
	Fasce di rispetto ferrovia (art. 51 N.T.A.)
VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE E CULTURALE	
	Vincolo paesaggistico legge n.431/85 (quota superiore a 1600 mt)
	Delimitazione dell'area di interesse ambientale ai sensi dell'art. 24, comma 3, L.R. 56/77
	Delimitazione dei centri storici ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 56/77
LIMITAZIONI E VINCOLI IDROGEOLOGICI	
	Vincolo idrogeologico
	Fasce di rispetto corsi d'acqua e laghi art. 29 comma 1.A, L.R. 56/77
	Fasce di rispetto fiumi D.Lgs. 22/01/04 n. 42

LEGENDA

Destinazioni d'uso delle aree normative

AREE RESIDENZIALI	Centri storici (CS) (art. 24 N.T.A.)
	Nuclei storici minori (NS) (art. 24 N.T.A.)
	Aree residenziali consolidate (RA) (art. 25 N.T.A.)
	Aree residenziali di completamento (RB) (art. 26 N.T.A.)
	Aree residenziali di espansione (RC) (art. 27 N.T.A.)
AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO	Aree per insediamenti artigianali ed industriali (IP) (art. 31 N.T.A.)
	Aree per impianti estrattivi (PE) (art. 33 N.T.A.)
	Aree per attività artigianali e commerciali (AC) (art. 30 N.T.A.)
	Aree polifunzionali urbane (PL) (art. 28 N.T.A.)
	Impianti per la produzione di energie (EE) (art. 32 N.T.A.)
	Aree per insediamenti ricettivi di tipo stabile (TS) (art. 29 N.T.A.)
	Aree per insediamenti ricettivi all'aria aperta (TA) (art. 29 N.T.A.)
AREE PER ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	Aree agricole di fondo valle (AF) (art. 16 N.T.A.)
	Aree agricole a coltura specializzata (AS) (art. 18 N.T.A.)
	Aree prative, radure e pascoli (PR) (art. 20 N.T.A.)
	Aree boschive (BS) (art. 19 N.T.A.)
	Alpeggi e praterie alpine (AP) (art. 21 N.T.A.)
	Aree per insediamenti zootecnici estensivi (IZ) (art. 17 N.T.A.)
CARATTERIZZAZIONI DI NATURA DIVERSA	Aree o fasce ripariali (FR) (art. 15 N.T.A.)
	Aree marginali ad elevata fragilità ambientale (AM) (art. 22 N.T.A.)
AREE A SERVIZI	Aree per servizi pubblici di interesse generale (SG) (Art. 22 L.R. 56/77)
	Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali (Art.21 comma 1.1 L.R. 56/77): - Aree per l'istruzione (SS) - Aree per attrezzature d'interesse comune (SC) - Aree per spazi pubblici e parco, per il gioco e lo sport (SP) - Aree per parcheggi pubblici (P)
	Aree per attrezzature al servizio idegeli insediamenti produttivi Art.21 comma 1.2 L.R. 56/77): - Aree per parcheggi pubblici (pp) - Aree a verde (vp)
	Aree a servizi non ancora acquisite dall'Amministrazione Comunale su cui la variante prevede la reiterazione dei vincoli

ART. 18 AREE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA (AS)

1. Sono aree prevalentemente terrazzate utilizzate principalmente per la coltivazione della vite, appartengono a questa tipologia seppur con caratteristiche morfologiche differenti le aree boschive facenti parte del progetto agricolo comunitario per il mantenimento e lo sviluppo dei castagneti da frutto, e gli uliveti.

2. In dette aree sono ammessi interventi diretti ad incentivare l'uso del suolo a fini agricoli, secondo criteri d'intervento mirati a tutelare e valorizzare i contesti ambientali e tesi a:

- realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno;
- mantenere le sistemazioni agrarie che conferiscono stabilità dei versanti e delle opere di regimazione idraulica esistenti, quali lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro.
- eliminare ogni forma di degrado architettonico, ed ambientale
- Introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), di difesa dal fuoco e da altri fattori di rischio
- salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agricolo come, ad esempio, antichi tracciati viari, fonti, muri a secco, elementi costitutivi dell'impianto a pergola "sostegni monolitici in pietra, tupiun" piloni votivi

3. Gli interventi ammessi a favore della coltivazione dei fondi, del miglioramento della accessibilità ai medesimi anche mediante impianti di risalita, e le opere di adeguamento tecnologico di regimazione idraulica dovranno essere realizzati avendo cura del contesto ambientale. Le parti in muratura a vista dovranno essere realizzate facendo ricorso a scheggioni di pietra locale o la laterizio intonacato escludendo pertanto a titolo esemplificativo opere murarie che prevedano l'impiego di calcestruzzo in vista.

4. Relativamente agli edifici esistenti sono ammessi interventi finalizzati al riuso del patrimonio edilizio a fini agricoli e residenziali alle condizioni definite dagli Art. 10 e Art. 23

ART. 19 AREE BOSCHIVE (BS)

1. Comprendono le aree coperte da vegetazione arborea e/o arbustiva e/o cespugliati di specie forestale, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, la cui area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) non sia inferiore al 50%, nonché il terreno che presenta segni di precedenti piantumazioni arboree, e temporaneamente privo della preesistente vegetazione per cause naturali o per intervento antropico

2. Costituiscono obiettivi del piano :

- sostenere la conservazione e valorizzazione del bosco
- agevolare le attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi
- incentivare il mantenimento dei castagneti da frutto ed al recupero di quelli abbandonati, favorire la stabilità e la biodiversità delle essenze, il diradamento selettivo ed il rinnovamento dei cedui invecchiati con rinfoltimenti di specie autoctone.

3. Nel perseguire tali finalità, sono consentiti:


- a) interventi di manutenzione paesaggistico-ambientale MPA e previa esecuzione di un'accurata indagine geologico-tecnica interventi volti alla manutenzione ed alla realizzazione di piste e di vasche di accumulo con opere di minimo impatto ambientale; gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dell'ambiente circostante, facendo attenzione a non alterare lo stato dei luoghi e garantendo la stabilità delle opere nonché la regimazione delle acque.
- b) Interventi diretti alla realizzazione di **opere infrastrutturali attinenti al soddisfacimento di interessi generali** e all'installazione di strutture di supporto a condizione che tali interventi siano seguiti da interventi di rinaturalizzazione RI.
- c) E' altresì consentito in corrispondenza di ambiti boschivi che presentano caratteristiche morfologiche idonee interventi e coperture diradate costituite da vecchi cedui ad alto fusto, l'installazione temporanea di attrezzature a servizio di manifestazioni folcloristiche e turistico- ricreative.
- d) Gli interventi che comportano modificazione o trasformazione del suolo nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici sono regolate dalle disposizioni di cui alla L.R. n°45 del 9/08/89

4. Sono diversamente vietati:

- a) disboscamenti radicali, alterazioni della coltre vegetativa mediante movimenti di terra, ed edificazioni di manufatti di ogni genere
- b) interventi di movimentazione del terreno che possano alterare la morfologia originaria dei luoghi;
- c) interventi diretti alla rettifica di antichi sentieri che non siano motivati dalla necessità di effettuare operazioni di consolidamento dei muri di contenimento;
- d) interventi di asportazione delle pavimentazioni stradali in acciottolato;
- e) interventi di demolizione di manufatti con valenza documentale

5. Relativamente agli edifici esistenti sono ammessi interventi finalizzati al riuso del patrimonio edilizio alle condizioni definite dagli Art. 10 e Art. 23

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3)



Estratto Tavola P2 "Beni paesaggistici" del PPR del Piemonte, in rosso l'area di intervento.

Art. 16. Territori coperti da foreste e da boschi

- [1]. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.
- [2]. Il Ppr riconosce inoltre nella Tavola P4 i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.
- [3]. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 delle presenti norme e in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

- [4]. Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l'individuazione del bosco di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente; tali disposizioni costituiscono altresì riferimento anche successivamente all'adeguamento, in relazione alla dinamicità del bene, qualora lo stato di fatto risulti, nel tempo, modificato rispetto alle individuazioni del piano locale.

Indirizzi

- [5]. Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:
- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
 - b. di protezione generale;
 - c. naturalistica;
 - d. di fruizione-turistico-ricreativa;
 - e. produttiva.
- [6]. Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:
- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
 - b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
 - c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
 - d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
 - e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
 - f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.
- [7]. Il Ppr promuove la salvaguardia di:
- a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;
 - b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.

Direttive

- [8]. Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:
- a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;
 - b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.
- [9]. La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.

[10]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

Prescrizioni

[11]. I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.

[12]. Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.

[13]. Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.





Tavola 3_1 "Sistema del verde e delle aree libere" del PTC2 (Piano di Coordinamento Provinciale) di Torino.



Art. 26 Settore agroforestale.

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
- la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
- l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO₂ di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.

2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.

3. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:

- sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
- sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);
- sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
- sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
- i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

4. **(Indirizzi)** Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui

all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perfluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.

5. (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:

a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;

b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.

6. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.

7. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

Art. 35 Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.

2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.

3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:

a) *Aree protette* e Siti della *Rete Natura 2000 (nodi o core areas)*, quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);

b) *Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti NdA;

c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quanto ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica; Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA;

d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti NdA;

e) *zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*Stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar¹ ed individuate dall'attività di censimento regionale.

4. (Indirizzi) Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e predispose specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a) Salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;

b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;

c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;

d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;

e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;

f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;

g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;

h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;

i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).

6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:

a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere"* e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;

b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;

c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;

d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;

e) individuano cartograficamente i *varchi* dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.

7. (Direttive) Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:

a) Il PTC2 individua la "*Tangenziale Verde Sud*", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;

b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;

c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle *Linee Guida* di cui al comma 4 dell'art. 34.

8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.

10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.

11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, etc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Si allega alla presente Relazione Paesaggistica una planimetria con indicati i punti di presa fotografici.

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

Per i punti di ripresa fotografici si fa riferimento all'estratto seguente.



Estratto foto aerea dell'area di intervento.



Nota esplicativa: Foto 1. Aree da disboscare e recuperare per conservare l'integrità dei muri.



Nota esplicativa: Foto 2. Aree da disboscare e recuperare per conservare l'integrità dei muri.



Nota esplicativa: Foto 3. Parete rocciosa.



Nota esplicativa: Foto 4. Muro pericolante.



Nota esplicativa: Foto 5. Esempio di tratto di roggia da ripulire.



Nota esplicativa: Foto 6. Esempio di muro crollato da ricostruire.

10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 - 157 D.lgs 42/04)

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:

a) cose immobili b) ville, giardini, parchi c) complessi di cose immobili d) bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04)

a) territori costieri b) territori contermini ai laghi c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
 d) montagne sup. 1200/1600 m e) ghiacciai e circhi glaciali f) parchi e riserve
 g) territori coperti da foreste e boschi h) università agrarie e usi civici i) zone umide
 l) vulcani m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO:

(4)

Il versante oggetto di intervento è localizzato all'interno della frazione Torredaniele del comune di Settimo Vittone in provincia di Torino.

Il pendio è caratterizzato da una forma a conca ed è delimitato a monte da pareti rocciose ed a valle dalle abitazioni; è inoltre caratterizzato dalla presenza di molti terrazzamenti che hanno permesso la piantagione dei vigneti. La coltivazione è resa possibile dalla presenza di sentieri e stradine che garantiscono l'accesso ai vari appezzamenti e anche dalla presenza di rogge che permettono l'irrigazione dei terreni.

All'interno dell'area sono presenti dei terrazzamenti incolti nei quali la vegetazione ha preso il sopravvento e nei quali si sono verificati crolli nei muri a secco dei terrazzamenti. Si vede così necessaria la pulizia e la sistemazione per il ripristino delle condizioni originali, oltre che alla manutenzione dei muri in pietra a secco in stato di degrado in modo da ripristinare la stabilità dell'intero versante.

Inoltre la perfetta integrità dei terrazzamenti permette di diminuire la velocità delle acque di ruscellamento e di ridurre l'attività erosiva, favorendo l'infiltrazione delle acque nel terreno.

Di prioritaria importanza è la sistemazione dei terrazzamenti a ridosso dei fronti rocciosi: la perfetta integrità degli stessi favorisce l'arresto dei blocchi in caso di eventuali distacchi dalle pareti rocciose.

Anche le rogge necessitano di una maggiore manutenzione in modo da favorire l'incanalamento delle acque e da evitare eventuali allagamenti nei periodi di precipitazioni atmosferiche intense.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: (5)

Le opere in progetto hanno la finalità di mettere in sicurezza l'abitato a valle del versante andando principalmente ad intervenire sui terrazzamenti, sulle pareti rocciose a monte del versante e sulle rogge presenti, con lo scopo di mitigare la stabilità dell'intera area e i fenomeni di dissesto idraulico.

Si ritiene di intervenire con una manutenzione generalizzata dei terrazzamenti e la possibilità di estendere quelli presenti alla base delle pareti rocciose al fine di aumentarne la capacità di intercettare eventuali blocchi che si distaccassero. Si è inoltre valutata la necessità di mettere in sicurezza i fronti rocciosi che risultano pericolanti per prevenire l'eventuale distacco di blocchi che metterebbero in serio rischio la sicurezza dell'abitato al piede del versante.

I muri da ripristinare saranno realizzati in pietrame a secco e dovranno essere realizzati seguendo le caratteristiche tipiche del posto, in modo da dare continuità ai muri esistenti. Sono state individuate numero 6 sezioni tipo che differiscono per l'altezza. Saranno realizzati con pietrame reperito in loco e le pietre dovranno essere disposte creando degli incastri perfetti e intasando gli eventuali spazi vuoti con scaglie di pietra.

Gli appezzamenti di terreno abbandonati invasi da rovi e piante ad alto fusto dovranno essere ripuliti e recuperati in modo da conservare l'integrità dei muri dei terrazzamenti e in modo da favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno, diminuendo in questo modo la velocità delle acque di ruscellamento e l'attività erosiva.

Di prioritaria importanza è la pulizia e sistemazione dei terrazzamenti a ridosso dei fronti rocciosi: la perfetta integrità degli stessi favorisce l'arresto dei blocchi in caso di eventuali distacchi dalle pareti rocciose.

Gli interventi di pulizia delle rogge prevedono la rimozione di piante e arbusti che ostruiscono il deflusso delle acque e prevedono la rimozione dei depositi di materiale dal fondo dello scorrevole. La perfetta manutenzione di tali rogge favorisce la diminuzione del rischio di allagamento delle aree circostanti nei periodi di precipitazioni atmosferiche intense.

Verranno inoltre sostituiti gli attraversamenti esistenti sulle rogge ammalorati con nuovi ponticelli in legno, o saranno semplicemente sostituiti i listelli in legno nel caso la struttura portante sia ancora in ottime condizioni.

I ponticelli di nuova realizzazione dovranno essere in legno di castagno in modo da garantirne la durata nel tempo. La struttura portante dei ponticelli di nuova realizzazione sarà composta da due travi alle quali verranno inchiodati dei listelli.

Sono state individuate numero 4 pareti rocciose che presentano una propensione al distacco di blocchi di dimensioni notevoli. Oltre a prevedere la pulizia e la manutenzione dei terrazzamenti situati al piede delle pareti

rocciose, saranno previste dei disgiunti sulle intere pareti dei blocchi che presentano una precarietà maggiore in modo da prevenire un futuro distacco.

Il consolidamento delle pareti rocciose verrà realizzato mediante il rivestimento delle pareti con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8 cm X 10 cm e filo avente un diametro di 3 mm. Le reti saranno fissate alla parete mediante funi in acciaio zincato dal diametro di 20 mm e mediante l'infissione nella parete di barre in acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm e dalla lunghezza di 3,00 m, comprese di piastra nervata, semisfera di allineamento, dado di serraggio e manicotti di giunzione. Le perforazioni saranno poi riempite con boiacca di cemento.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: ⁽⁶⁾

Non si prevedono effetti negativi sul paesaggio, le opere in progetto hanno la finalità di mettere in sicurezza l'abitato a valle del versante, di mitigare la stabilità dell'intera area e i fenomeni di dissesto idraulico.

Gli interventi in progetto non andranno ad alterare in maniera significativa lo stato dei luoghi dal punto di vista paesaggistico, contribuiranno a ripristinare i muri di sostegno dei terrazzamenti procedendo anche con interventi di disboscamento limitati ad aree specifiche.

Si ritiene di escludere effetti negativi sull'ambiente provocati dalla realizzazione degli interventi in progetto.

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: ⁽⁷⁾

Dal punto di vista dell'impatto ambientale, l'intervento comporterà un impatto molto limitato sull'area. Si prevede il ripristino dei muri dei terrazzamenti che saranno realizzati con massi a secco reperiti in loco, mentre gli attraversamenti ammalorati esistenti sulle rogge saranno sostituiti con listelli di legno di castagno, per garantirne una maggior durata nel tempo.

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Il progetto risulta conforme alla disciplina.

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.....

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
- (2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
- (3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici
- (4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento
- (5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento
- (6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:
 - cromatismi dell'edificio;
 - rapporto vuoto/pieni;
 - sagoma;
 - volume;
 - caratteristiche architettoniche;
 - copertura;
 - pubblici accessi;
 - impermeabilizzazione del terreno;
 - movimenti di terreno/sbancamenti;
 - realizzazione di infrastrutture accessorie;
 - aumento superficie coperta;
 - alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
 - alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
 - interventi su elementi arborei e vegetazione
- (7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.